



Taviano

Città dei Fiori
(Lecce – Italy)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°. 94 del 26/03/2020

OGGETTO: RICHIESTA RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTE COMUNALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO CIVILE PER FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO-DETERMINAZIONI.

L'anno 2020 il giorno 26 del mese di Marzo alle ore 13:30 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.

CARICA	COGNOME E NOME	Presente/Assente
Sindaco	TANISI Giuseppe	P
Vice Sindaco	PELLEGRINO Giuseppe Francesco	P
Assessore	STEFANELLI Serena	P
Assessore	STEFANO Marco	P
Assessore	LEZZI Francesco	P
Assessore	CORNACCHIA Paola	A

Partecipa il Segretario Generale Vice Segretario Francesco Trianni

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'art.49 - D.lgs. n.267/2000

Regolarità Tecnica	Regolarità Contabile
Parere: Favorevole Data: 24/03/2020 Responsabile Settore Cinzia Palma	Parere: Favorevole Data: 24/03/2020 Responsabile Servizio Finanziario TRIANNI Francesco

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco TANISI Giuseppe	Il Segretario Generale Vice Segretario Francesco Trianni
--------------------------------------	--

OGGETTO: RICHIESTA RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTE COMUNALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO CIVILE PER FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO-DETERMINAZIONI.

Il Sindaco dà atto che la riunione odierna, così come quelle future, si svolge nella piena osservanza delle disposizioni governative in tema di prevenzione e contenimento della epidemia "Covid-19".

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

-che, con nota assunta al protocollo comunale n. 2707 del 01.03.2019, il sig. *****, dipendente comunale, ha chiesto, per il tramite del proprio difensore, il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa- da questi affidata all'Avv. Mario Liviello, da Taviano, nel procedimento civile iscritto al n. 564/2014 definito, in primo grado, con sentenza n. 1263/2014 e, in fase di gravame, con sentenza n. 180/2019 nel quale è stato citato per fatti verificatisi nell'esercizio delle proprie mansioni di Responsabile **** e nell'espletamento delle proprie funzioni, all'esito del quale è stata rigettata la domanda attorea anche nei confronti del dipendente****;

-che lo stesso dipendente allegava alla suddetta nota la richiesta di pagamento dell'onorario formulata dal proprio legale di fiducia n. prot. 2707 del 01.03.2019, spese quantificate in € 21.764,65, nonché copia della sentenza civile del Tribunale civile n. 1263/2014;

-che a seguito di richiesta del competente servizio con comunicazione prot. 3722 del 22.03.2019 il dipendente in questione documentava le varie corrispondenze, in riferimento alle diverse fasi processuali, con l'amministrazione comunale in merito al comune gradimento del difensore di fiducia nella persona dell'Avv. Mario Liviello;

--che a seguito di richiesta della scrivente indirizzata al dipendente ***** veniva appunto richiesto, al fine di assicurare una corretta e razionale amministrazione delle risorse economiche ed a tutela del proprio decoro ed immagine, di far rideterminare la nota spese mediante l'applicazione del criterio minimo piuttosto che medio di cui al DM n. 55/214;

-che con ulteriore nota dell'8.08.2019 è stata presentata a firma dell'Avv. Mario Liviello nota di riduzione dell'onorario nella misura complessiva di € 16.172,87 al lordo degli accessori di legge, limitatamente alla prima fase di giudizio definita con sentenza 1263/2014;

-che con successiva comunicazione a firma del dipendente*****, acquisita al protocollo comunale al n. 3637 del 20.03.2020, questi sollecitava il pagamento di siffatte spese per essere stato sollecitato, a sua volta, dal legale di fiducia, riservandosi di produrre copia della fattura emessa da quest'ultimo;

CONSIDERATO che:

*l'art. 28 del CCNL del 14.09.2000 stabilisce che *"il Comune, a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento [...]. In caso di sentenza di condanna esecutiva, per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti dalla sua difesa [...]"*;

* la giurisprudenza in materia, nel delineare le condizioni di ammissibilità della normativa richiamata, ha precisato che: a) per poter obbligare l'ente locale all'assunzione a proprio carico degli oneri di difesa nei confronti dei propri dipendenti, deve esserci una stretta connessione tra il procedimento civile e/o penale e la carica dell'ufficio rivestito dal dipendente locale ovvero che i fatti attribuiti al dipendente devono essere riconducibili all'amministrazione di appartenenza e, quindi, compiuti nell'assolvimento delle attività d'ufficio e/o dei suoi compiti istituzionali (*ex multis*, CGA sez. giurisd. 2.05.2011 n. 347; Cons. St. del 29.04.2005 n. 2041); b) in ogni caso, non deve sussistere conflitto di interessi tra l'attività dell'amministrazione e l'attività posta in essere dal dipendente, ove lo stesso adempia ai compiti del suo ufficio (cons. St., sez. V, 9 ottobre 2006 n. 5986); c) il procedimento deve essersi concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena; d) il legale deve essere stato scelto, preventivamente, di comune gradimento e deve essere assente qualsivoglia dolo o colpa grave del dipendente;

*che la giurisprudenza espressasi in materia ha chiarito come l'assunzione da parte dell'ente locale dell'onere relativo alle spese dell'assistenza legale deve essere conseguenza di alcune valutazioni che l'ente è tenuto a fare nel proprio interesse al fine di assicurare una corretta e razionale amministrazione delle risorse

economiche ed a tutela del proprio decoro e della propria immagine;

*che, pertanto, l'ente prima di assumere a proprio carico ogni onere di difesa in un procedimento di responsabilità civile o penale aperto nei confronti di un proprio dipendente, è tenuto a valutare la sussistenza di alcuni presupposti imprescindibili, ovvero sia la necessità di tutelare i propri diritti ed interessi nonché la propria immagine, l'accertamento della diretta connessione del contenzioso processuale con la funzione espletata e con l'ufficio rivestito dal pubblico dipendente, l'assenza di possibile conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e l'ente e, infine, una sentenza di assoluzione con formula piena, che abbia accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave;

VERIFICATI tutti gli atti e documenti relativi al celebrato procedimento civile, trasmessi dal dipendente sig.***** per le necessarie e connesse valutazioni da parte di questo Ente, ovvero che: a) i fatti oggetto di contestazione in sede civile (quali definitivamente accertati in tale sede) sono stati posti in essere dal dipendente ***** nell'esercizio delle proprie funzioni di Responsabile del ***** e nell'adempimento dei propri doveri d'ufficio; b) la vicenda giudiziaria riferita è direttamente connessa con la funzione rivestita, nell'occorso, dal dipendente*****; c) effettuata la necessaria valutazione ex post, non è ravvisabile alcun conflitto di interesse tra l'atto compiuto dal dipendente – accertato come compiuto nell'adempimento di obblighi imposti dalla legge – ed i fini istituzionali dell'ente; d) che, per detta ragione, è ravvisabile, altresì, il presupposto della esigenza di tutela dei diritti e degli interessi dell'ente, nonché della propria immagine, richiesto dalla normativa richiamata; e) che il giudizio civile si è concluso con il rigetto della domanda attorea nei confronti anche del dipendente*****;

CONSIDERATO che la richiesta di rimborso è stata avanzata dal dipendente *****all'esito del procedimento civile di primo definito anche in fase di appello, ma limitatamente alla fase di prime cure, conclusosi, come detto, con sentenza civile n. 1263/2014 e che lo stesso ha tempestivamente notiziato l'ente dell'apertura del procedimento civile a suo carico sin dalla prima fase di ATP del 17.08.2001 n. prot. 12243 comunicando la nomina del difensore di fiducia, rispetto al quale la giurisprudenza maggioritaria si è espressa nel senso della rimborsabilità ex post delle spese dell'assistenza legale perché il diritto di difesa non può subire limitazioni alcune, purchè in presenza di una formula assolutoria (TAR Abruzzo Pescara 7 marzo 1997 n. 108, TAR Venezia del 05.10.1999 n. 1505, Corte dei Conti sez. giurisd. Lazio sent. 13.07.2009 n. 1356, Corte dei conti sez. contr. Veneto, pareri 184 e 245/2012 e sez. giurisd. Puglia sent. 787/2012)

CONSIDERATO

-che al fine di contemperare il diritto al rimborso spettante al dipendente con le imprescindibili esigenze di uso razionale e coerente delle risorse pubbliche è stato ritenuto opportuno chiedere la riduzione dei compensi professionali spettanti ai legali incaricati e determinati nella misura di € 21.764,65, anche in mancanza di un preventivo accordo sulla misura degli stessi;

-che, aderendo alla richiesta dell'Ente, la misura del rimborso richiesto all'Amministrazione locale per compenso professionale (ivi compresi IVA CAP e spese generali) è stata ridotta da € 21.764,65 ad € 16.172,87 rispettando i minimi di cui al DM n. 55/2014 e rispetto alla quale rideterminazione ai minimi la Cassazione civile con ordinanza n.21936/2019 ha ritenuto illegittima la liquidazione al di sotto dei minimi tariffari, ulteriormente rideterminato, sentito il professionista, nella misura di € 8.000,00 oltre accessori di legge e spese esenti;

VISTA la rideterminazione ai minimi tariffari della richiesta di pagamento dell'8.08.2019 e l'ulteriore riduzione alla somma di € 8.000,00 oltre accessori di legge e spese esenti;

DATO ATTO che al rimborso suddetto può farsi fronte con i fondi di cui al cap 5700 del bilancio provvisorio, stante la mancanza di una polizza assicurativa assicurativa a garanzia degli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela dei dipendenti e degli amministratori, nell'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio, sia in materia civile che penale;

RITENUTO pertanto di poter accogliere la richiesta di rimborso delle spese legali avanzate dal sig.***** per la complessiva somma di € 8.000,00 oltre accessori di legge e spese esenti;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui all'art. 49 comma 1° d., lgs. 267/2000;

con voti favorevoli ed unanimi dei presenti e votanti,

DELIBERA

DI ACCOGLIERE per le ragioni in premessa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, la richiesta di rimborso, avanzata dal dipendente comunale sig. *****, della complessiva somma di **€ 8.000,00** oltre accessori di legge e spese esenti, quale spesa per l'assistenza e la difesa legale nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. RG 564/2014 definito con sentenza n. 1263/2014, al quale è stato sottoposto per fatti verificatisi nell'esercizio delle proprie mansioni di Responsabile ***** e nell'espletamento delle proprie funzioni ed all'esito è stata comunicata sentenza di rigetto della domanda attrice n. 1263/2014;

DI DEMANDARE al Dirigente del Settore Avvocatura il relativo impegno di spesa e liquidazione della somma suddetta, con imputazione sul cap. 5700 del bilancio di esercizio 2020;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informativo di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.taviano.le.it il 27/03/2020 per restarvi quindici giorni consecutivi (art.124 c.1 - D.Lgs.267/2000 e art. 32 comma 1 legge 69/2009).

Taviano, lì 27/03/2020

Responsabile settore AA.GG.
Marilena Lupo

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 –c.4 – D.lgs. 267/2000);
 Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 –c.3 – D.lgs. 267/2000);

Responsabile settore AA.GG.
Marilena Lupo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.